

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI MONTE SAN SAVINO E CASTIGLION
FIBOCCHI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Comunale di _____

t r a

Il Comune di MONTE SAN SAVINO, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Lorenzo Abbamondi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di CASTIGLION FIBOCCHI, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Salvatore Montanaro, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del D.Lgs. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con delibera commissariale del Comune di MONTE SAN SAVINO n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di CASTIGLION FIBOCCHI n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della convenzione

1. I Comuni di MONTE SAN SAVINO e di CASTIGLION FIBOCCHI (Provincia di Arezzo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R.

4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata l'ufficio di Segretario Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune capo-convenzione

1. Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di MONTE SAN SAVINO, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio convenzionato.
2. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
3. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di CASTIGLION FIBOCCHI.
4. Il Segretario Comunale titolare dell'ufficio convenzionato sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.
5. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario Comunale titolare della segreteria del Comune di Monte San Savino venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare dell'ufficio convenzionato previa assegnazione da parte della competente Prefettura di Firenze; la costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione della conferma, con effetti giuridici ed economici riferiti alla sede convenzionata decorrenti dalla effettiva assunzione in servizio da parte di detto Segretario Comunale.
6. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di MONTE SAN SAVINO, nella sua veste di Comune capo-convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
7. Il Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco del Comune di CASTIGLION FIBOCCHI, provvederà altresì ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

1. Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di MONTE SAN SAVINO e di CASTIGLION FIBOCCHI.
2. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, permessi e quant'altro nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Firenze.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

1. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione Comunale. L'orario di lavoro settimanale del Segretario è articolato su cinque giorni. In ogni caso, l'impegno presso i due Comuni sarà ripartito nella stessa percentuale dell'impegno economico e sarà oggetto di accordo tra i due Sindaci ed il Segretario l'effettiva ripartizione settimanale.
2. L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di MONTE SAN SAVINO per il 50% e sul Comune di CASTIGLION FIBOCCHI per il 50%.

Art. 5 - Forme di consultazione

1. I Sindaci sono tenuti a consultarsi almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio convenzionato. Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale.
2. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
 - nomina del Segretario Comunale;
 - revoca del Segretario Comunale;
 - determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

1. Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di MONTE SAN SAVINO e CASTIGLION FIBOCCHI, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
2. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di MONTE SAN SAVINO, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di MONTE SAN SAVINO le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con

caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Tutte le spese di cui sopra saranno ripartite sulla base delle percentuali indicate all'art. 4.

3. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

4. Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

5. Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di MONTE SAN SAVINO: 50%;
- a carico del Comune di CASTIGLION FIBOCCHI: 50%.

6. Tale riparto dovrà essere previamente approvato con determinazione del Responsabile del Settore entro il 28 Febbraio di ogni anno.

7. Il Comune di MONTE SAN SAVINO, nella sua veste di capo-convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte "Uscita", tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte "Entrata" il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di CASTIGLION FIBOCCHI.

8. Il Comune di CASTIGLION FIBOCCHI dovrà corrispondere la quota a proprio carico in rate mensili posticipate, sulla base del riparto eseguito dal Comune di MONTE SAN SAVINO. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della richiesta di pagamento. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Firenze.

9. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di CASTIGLION FIBOCCHI, il rimborso delle spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico e saranno erogate direttamente dal suddetto Comune di CASTIGLION FIBOCCHI, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza). La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione di MONTE SAN SAVINO, comprendendo anche il viaggio di ritorno e le spese per l'autostrada.

10. I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", del D.Lgs. 267/2000 saranno ripartiti, liquidati ed erogati direttamente dal Comune nell'interesse del quale l'attività viene svolta. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione di entrambe le Amministrazioni Comunali alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

1. La durata della presente convenzione viene stabilita fino al 31.12.2012. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo- convenzione.

2. La convenzione potrà essere risolta in una data antecedente alla sua scadenza, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. deliberazione motivata adottata dal Consiglio Comunale dell'Ente che per primo sarà interessato ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo- convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei Sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare: a questo punto gli Enti potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata dell'ufficio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Prefettura o con Segretari Comunali titolari di altre sedi;

c. a prescindere dai casi sopra esposti, è sempre ammesso il recesso unilaterale e lo scioglimento consensuale della convenzione nelle forme, tempi e modi previsti dalle vigenti disposizioni normative; in caso di recesso unilaterale, lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della deliberazione consiliare che dispone il recesso.

3. Dell'avvenuto recesso o scioglimento anticipato della convenzione dovrà essere data notizia, a cura del Comune capo-convenzione, alla competente Prefettura per la prescritta presa d'atto, con la trasmissione dei relativi atti consiliari.

Art. 8 - Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di MONTE SAN SAVINO e CASTIGLION FIBOCCHI verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Firenze a cura del Comune capo-convenzione.

Lì, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
